



**Allegato Tecnico transitorio
imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile**

<u>Sommario</u>	
<u>PREMESSA</u>	2
<u>1. FINALITA', OGGETTO E DURATA</u>	3
<u>2. DEFINIZIONI</u>	4
<u>3. CONVENZIONI LOCALI</u>	5
<u>4. DELEGHE</u>	7
<u>5. OBBLIGHI</u>	8
<u>6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI</u>	9
<u>7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	9
<u>8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO</u>	10
<u>9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO</u>	12
<u>10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE</u>	14
<u>11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI</u>	16
<u>12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE</u>	17
<u>13. RETROATTIVITA' NEL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI</u>	18
<u>14. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</u>	19
<u>15. ORGANISMO PARITETICO ANCI-BIOREPACK</u>	20
<u>16. DISPOSIZIONI FINALI</u>	20
<u>Allegati:</u>	21

PREMESSA

Biorepack è il nuovo consorzio di filiera del sistema CONAI per il riciclo organico assieme alla frazione organica umida dei rifiuti urbani (di seguito anche solo “Umido urbano”), dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile (art. 1, comma 2, e art. 3, comma 3, Statuto Biorepack). Lo statuto del consorzio è stato approvato - ai sensi dell’art. 223 d.lgs. n. 152/2006 (d’ora in avanti “T.U.A.”) - con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica - MITE), di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) del 16.10.2020 e pubblicato in GU del 14.11.2020.

Il consorzio, nell’ambito del panorama europeo, è il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all’Umido urbano.

ANCI è l’associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che ha sottoscritto con il Consorzio nazionale imballaggi l’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024, il quale prevede nel Capitolo 4, punto 24, l’attuazione da parte dei Comuni di adeguati sistemi di raccolta dei rifiuti organici e l’informazione ai consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio in materiale biodegradabile e compostabile.

ANCI, CONAI e Biorepack, considerata la necessità di sviluppare gli adeguati sistemi di raccolta dei predetti rifiuti di imballaggio assieme all’umido urbano, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, convengono di stipulare, nel quadro dell’attuale accordo ANCI-CONAI 2020 – 2024, il primo Allegato Tecnico (di seguito anche solo “AT”) avente come specifico oggetto gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

L’Allegato cit. disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti in attesa della conclusione del nuovo accordo di programma quadro o di un eventuale accordo tra tutti i soggetti indicati nel comma 5 dell’art. 224 del d.lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs. n. 116/2020) che regoli il passaggio dall’attuale Accordo Quadro ANCI-CONAI al nuovo accordo di programma quadro (c.d. accordo di comparto tra tutti gli operatori del settore).

Considerata la novità della filiera (operatività di un consorzio EPR nel circuito dell'umido urbano) e il quadro legislativo aggiornato determinato dalle modifiche apportate al T.U.A. dal d.lgs. n. 116/2020, ANCI, CONAI e Biorepack condividono che le soluzioni individuate all'interno del presente primo Allegato Tecnico per il conferimento, assieme all'Umido urbano, dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, non costituiscono vincolo per le future negoziazioni e rispetto alla sottoscrizione dei successivi Allegati Tecnici tra le Parti.

Le Parti condividono nell'ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell'ottimizzazione costante degli strumenti volti a promuovere l'etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto riguarda questo AT, quelli in plastica biodegradabile e compostabile e delle frazioni similari certificate EN 13432, nonché la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata dell'Umido urbano, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti.

1. FINALITA', OGGETTO E DURATA

1.1. Il presente atto costituisce l'Allegato Tecnico (di seguito anche solo "**AT**") sottoscritto tra le Parti nell'ambito dell'Accordo di programma Quadro per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico relativo al periodo 2020-2024 (di seguito solo "**Accordo Quadro**").

1.2. In conformità alle previsioni degli articoli 5.3 lettera A. e 5.5 lettera A. dell'Accordo Quadro, il presente Allegato Tecnico definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

1.3. Il presente Allegato Tecnico ha carattere transitorio ed avrà validità sino alla sottoscrizione dell'Accordo di Comparto previsto dal comma 5 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche solo "**T.U.A.**").

Le Parti concordano di aggiornare in ogni caso il presente documento entro il 31.12.2023 ovvero, anche in precedenza, ove dovessero intervenire delibere dell'ARERA rilevanti ai fini del presente AT.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Allegato valgono le seguenti definizioni e denominazioni:

a) per imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono gli imballaggi certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo armonizzato EN 13432 (*“Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”*), di seguito denominati anche solo **“imballaggi in bioplastica compostabile”**;

b) per rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile si intendono i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli imballaggi sopra cit. Tali rifiuti sono di seguito definiti anche solo **“rifiuti di imballaggi in bioplastica compostabile”**;

c) per frazione organica umida dei rifiuti urbani si intendono i rifiuti contraddistinti dai codici EER 20 01 08 (*“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”*) e 20 03 02 (*“rifiuti dei mercati”*) conferiti al servizio pubblico da utenze domestiche e non domestiche, di seguito denominati anche solo **“Umido urbano”**;

d) per impianti industriali di riciclo organico, autorizzati alle operazioni di recupero R3 di cui all'Allegato 19 - Allegato C alla parte IV del T.U.A., si intendono:

- gli impianti di compostaggio aerobico;
- gli impianti di digestione anaerobica;
- gli impianti cosiddetti “integrati” ovvero costituiti da una fase di digestione anaerobica seguita da un'altra fase di compostaggio aerobico.

Tutti gli impianti sopracitati sono di seguito denominati anche solo **“impianti di riciclo organico”**.

Non sono ricompresi in questa definizione gli eventuali impianti intermedi di trasferralenza di seguito definiti:

e) per impianti intermedi di trasferralenza si intendono gli impianti autorizzati alle operazioni di recupero R13 (messa in riserva), esclusi in ogni caso gli impianti di riciclo organico e quelli autorizzati alle sole operazioni di smaltimento di cui all'Allegato 18 - Allegato B alla parte IV del T.U.A.;

f) per Ente di governo del servizio rifiuti si intende il soggetto pubblico, istituito ed operativo, individuato dalle Regioni in attuazione della delega contenuta nell'art. 2,

co. 186-*bis* della legge n. 191/2009, a cui sono demandate le funzioni di regolazione del servizio (art. 3-*bis*, comma 2-*bis*, decreto legge n. 138/2011);

g) per Convenzionato si intende il soggetto che sottoscrive la Convenzione locale di cui all'articolo 3, di seguito anche solo "**Convenzionato**" o "**Convenzionati**";

h) per Materiali compostabili si intendono le matrici biodegradabili ed in particolare i rifiuti organici come definiti all'art. 183, comma 1, lett. d) del T.U.A.; i rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432; i rifiuti derivanti da altri manufatti in plastica biodegradabile e compostabile certificati EN 13432 ovvero EN 14995; i rifiuti di imballaggio e derivanti da manufatti in altri materiali, certificati compostabili EN 13432, di seguito anche solo "**MC**";

i) per Materiali non compostabili si intendono matrici non compostabili presenti nell'Umido urbano che penalizzano il riciclo ed aumentano i costi di trattamento, di seguito anche solo "**MNC**".

j) per quantitativi rilevanti ai fini del presente AT si intendono i quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, al netto dell'umidità, che generano i corrispettivi previsti dal presente atto secondo le regole stabilite dal successivo articolo 10.

3. CONVENZIONI LOCALI

3.1. L'attuazione dell'AQ e del presente AT avviene attraverso la stipula di una Convenzione locale conforme allo schema allegato (**allegato A**) tra il Consorzio Biorepack e l'Ente di governo del servizio rifiuti se istituito ed operativo o, in mancanza, i Comuni singoli o associati ovvero il soggetto da essi delegati.

3.2. All'atto della sottoscrizione della Convenzione locale, verrà attribuito un numero di bacino che identifica il Comune/i Comuni in cui viene svolta la raccolta, ricompreso/i all'interno della Convenzione.

Il Convenzionato procederà ad indicare all'atto del convenzionamento l'impianto di riciclo organico e gli eventuali impianti intermedi di trasferimento utilizzati per il conferimento dell'Umido urbano agli impianti di riciclo organico. Nell'ipotesi in cui il Convenzionato non sia a conoscenza dell'impianto finale di riciclo organico, provvede ad indicare il solo impianto di trasferimento.

In caso di variazioni non temporanee intervenute in corso di validità della Convenzione trovano applicazione le regole previste nella Convenzione locale allegata in tema di comunicazioni tempestive a Biorepack della composizione del

bacino di raccolta, della tipologia di raccolte adottate e degli impianti finali o intermedi di destinazione dell'Umido urbano.

In caso di variazioni temporanee dell'impianto di destinazione ordinario dovute a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità, i Convenzionati comunicheranno a Biorepack tempestivamente tali variazioni senza la necessità di identificare nuovi bacini o stipulare nuove convenzioni.

3.3. Il Convenzionato potrà attivare più bacini in caso:

a) di conferimento in via ordinaria dell'Umido urbano in più impianti di riciclo organico ovvero di trasferimento;

b) di presenza di modelli di raccolta differenziata differenti (es. stradale e domiciliare) e/o di rilevanti differenziazioni nella qualità dell'Umido urbano conferita in ragione della conformazione territoriale.

Eventuali ipotesi ulteriori di richiesta di attivazione di più bacini da parte del medesimo Convenzionato dovranno essere preventivamente valutate ed approvate dall'Organismo Paritetico di cui al successivo art. 13.

3.4. In conformità alla previsione contenuta nel capitolo 5, punto 5.1. lettera B. dell'Accordo Quadro, Biorepack si impegna a sottoscrivere le Convenzioni locali entro 90 giorni dalla richiesta del soggetto legittimato: la Convenzione locale, una volta sottoscritta, avrà effetto dalla data di tale richiesta purché completa della documentazione necessaria al Convenzionamento prevista dalla Convenzione locale tipo allegata al presente AT o, in mancanza, dalla data di trasmissione della documentazione completa.

3.5. In conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5, punto 5.1., lettera E. dell'Accordo Quadro, nonché all'art. 1, comma 2 e all'art. 3, comma 12, dello Statuto di Biorepack, è in facoltà del Convenzionato recedere dalla Convenzione locale a partire dal secondo anno di vigenza della stessa.

Per i Convenzionati che abbiano beneficiato del periodo di retroattività previsto all'art. 13.1, il recesso è possibile a partire da un periodo di tempo pari alla somma di dodici mesi dalla data di efficacia della Convenzione locale più i mesi per cui il Convenzionato avrà beneficiato del citato periodo di retroattività.

3.6. Le modalità di esercizio del recesso sono disciplinate nello Schema di Convenzione locale tipo allegato al presente AT sotto la **lettera A.**

4. DELEGHE

4.1. La delega per la sottoscrizione della Convenzione locale, in conformità alla previsione contenuta nel Capitolo 5.4 lettera A, può essere rilasciata esclusivamente dall'Ente di governo del servizio se istituito od operativo o, in caso contrario dal Comune territorialmente competente.

La delega (**allegato B**) può essere rilasciata esclusivamente in favore di soggetti che operano per il territorio di competenza del soggetto delegante in qualità di:

- a)** affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o di affidatario della raccolta dell'Umido urbano sul territorio del soggetto delegante;
- b)** gestore dell'impianto di riciclo organico di destino finale di tale raccolta;
- c)** gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

4.2. L'eventuale subdelega (**allegato C**) è ammessa unicamente da parte dei soggetti delegati di cui al precedente comma 1, lett. a) ed in favore di un soggetto delegabile di cui al precedente comma 1, lett. b) e c). Eventuali richieste di sub delega non rientranti nella casistica precedente potranno essere sottoposte all'approvazione dell'Organismo paritetico di cui al successivo art. 15.

4.3. La delega e la sub delega hanno la durata minima di un anno.

4.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Moduli di delega e sub delega (**allegati B e C**) sono conformi alle previsioni contenute nel Capitolo 5.4 dell'Accordo Quadro ed allo schema generale di delega approvato dal Comitato di Verifica.

4.5. Nei casi contemplati dal presente articolo, Biorepack non procede a stipulare la Convenzione in mancanza della ricezione della delega o sub delega, ovvero nel caso in cui queste siano state rilasciate a soggetti diversi o con modalità differenti da quanto previsto nei commi precedenti.

4.6. È fatta salva la facoltà del delegante o del sub delegante di revoca della delega o sub delega prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi nei casi e conformemente a quanto previsto dall'Allegato denominato Modulo Revoca delega-sub delega (**Allegato "D"**).

4.7. Biorepack non procede a inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento, in

relazione a quel Comune, della revoca della delega o della sub delega al precedente Convenzionato, con le modalità prescritte nell'Allegato D.

5. OBBLIGHI

5.1. Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza e ferme restando le competenze dei singoli Enti di governo e/o dei Comuni, a:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'Umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.

5.2. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono il preminente interesse pubblico all'acquisizione ed alla conoscenza dei dati utili a valutare al meglio l'andamento della raccolta e la presenza di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile all'interno dell'Umido urbano e pertanto condividono i seguenti impegni:

i) ANCI e i Convenzionati si impegnano a farsi promotori dell'accesso presso gli impianti di riciclo organico, ovvero presso impianti intermedi, per consentire l'effettuazione delle analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi previsti dal presente AT, anche attraverso l'aggiornamento dei capitolati di gara e/o dei contratti per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dell'Umido urbano. I soggetti convenzionati che affidano i succitati servizi successivamente alla sottoscrizione della Convenzione locale attuativa del presente accordo, dovranno necessariamente prevedere l'applicazione dei contenuti del presente AT e della Convenzione locale attuativa nella documentazione di gara/contrattuale cit.;

ii) Biorepack si impegna a farsi promotore dell'organizzazione ed espletamento delle analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico, sollevando il Convenzionato da qualsiasi onere, in particolare per quanto attiene sia agli adempimenti relativi all'accesso, che alla sicurezza del personale incaricato

dello svolgimento delle analisi merceologiche, anche mediante accordi con le organizzazioni rappresentative di categoria.

5.3. Rimangono altresì fermi gli impegni, obblighi e diritti previsti dalla Convenzione locale in capo a ciascuna delle Parti, ivi compresi:

- per il Convenzionato, l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, nonché l'obbligo del loro successivo conferimento agli impianti finali di riciclo organico ovvero ad impianti intermedi di trasferimento;

- per Biorepack, l'obbligo di riconoscere al Convenzionato, i corrispettivi di cui ai successivi artt. 7 (corrispettivi di raccolta), 8 (corrispettivi per il trasporto) e 9 (corrispettivi per i costi di trattamento organico) sui quantitativi rilevanti ai fini del presente AT definiti secondo le regole del successivo articolo 10.

6. CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONVENZIONATI

6.1. Le Parti condividono di dare sin da subito attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa vigente in materia (cfr. art. 8 *bis* direttiva 2008/98/CE e disposizioni nazionali attuative di cui agli articoli 178 *ter*, 221, comma 10 e 222, comma 2 T.U.A.) e in tal senso definiscono le regole per il riconoscimento, sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, dei corrispettivi per i costi dei servizi di raccolta differenziata (articolo 7), per i costi dei servizi di trasporto (articolo 8) e per i costi del servizio di trattamento organico (articolo 9).

6.2. I corrispettivi di raccolta differenziata sono soggetti a revisione annuale secondo quanto stabilito dall'articolo 5.5 lettera C dell'AQ.

7. CORRISPETTIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

7.1. Ai fini della copertura dei costi del servizio di raccolta differenziata, Biorepack corrisponderà ad ogni Convenzionato il corrispettivo, unico su tutto il territorio nazionale e determinato, al fine di massimizzare gli obiettivi di riciclaggio, in funzione della fascia qualitativa della raccolta secondo i valori riportati nella tabella seguente:

FASCIA QUALITATIVA	FRAZIONI DI MNC (%)	CORRISPETTIVO (€/t)
A	0 - < 5%	127,00 Euro/t
B	5 - ≤ 10%	112,00 Euro/t
C	> 10% - ≤ 15%	105,00 Euro/t

D	> 15% - ≤ 20%	63,00 Euro/t
---	---------------	---------------------

7.2. Fino all’attivazione delle analisi merceologiche di cui all’art. 10, in assenza di dati condivisi sulla qualità delle raccolte nei singoli bacini prodotti dal Convenzionato, viene riconosciuto il valore del corrispettivo di RD di fascia B (MNC compreso tra 5 – ≤ 10%). Ove l’assenza di dati dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula del presente AT, Biorepack individua con il Convenzionato, sulla base dei dati condivisi disponibili e tenuto conto delle specificità territoriali, la percentuale di MNC.

7.3. Nessun corrispettivo di cui al presente articolo e ai successivi articoli 8 e 9 è riconosciuto laddove il contenuto di MNC superi il 20%, considerato che in tal caso i processi di pre-pulizia dei conferimenti resi necessari dall’elevata presenza di MNC finiscono per trascinare anche i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile e gli altri materiali compostabili, impedendone il riciclo.

7.4. Conformemente alla previsione di cui al successivo articolo 10.6., nessun corrispettivo sarà corrisposto da Biorepack in ogni caso di respingimento del carico da parte dell’impianto ovvero di carico per qualsivoglia ragione declassificato/conferito in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico.

8. CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO

8.1. Per i corrispettivi del servizio di trasporto si applicano le seguenti regole:

- a) trasporto entro il raggio di 25 km (“**trasporto breve**”): qualora l’Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato entro il raggio di 25 chilometri, nessun ulteriore corrispettivo di trasporto è riconosciuto al Convenzionato, essendo il corrispettivo di trasporto già ricompreso nel corrispettivo di raccolta di cui all’art. 7;
- b) trasporto oltre il raggio di 25 km (“**trasporto di media-lunga percorrenza**”): qualora l’Umido urbano raccolto sia destinato ad un impianto di riciclo organico ovvero ad un impianto intermedio di trasferimento situato oltre il raggio di 25 chilometri, è riconosciuto il costo del servizio di trasporto per

ogni chilometro eccedente i 25 chilometri, secondo le modalità precisate in seguito.

8.2. Per il calcolo delle distanze si applicano le seguenti regole:

- i. il raggio è calcolato prendendo a riferimento il centro del Comune di raccolta e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- ii. nel caso di Convenzione che comprenda più Comuni, si prende a riferimento la distanza media, pesata sul numero degli abitanti, tra i centri dei diversi comuni e la sede dell'impianto di destinazione finale ovvero dell'impianto intermedio di trasferimento;
- iii. le regole analitiche per il calcolo delle distanze sono contenute nel documento allegato al presente AT sotto la lettera E.

8.3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) [trasporto di media-lunga percorrenza], il costo di trasporto è riconosciuto con una delle seguenti modalità alternative:

- A. laddove il soggetto terzo (solitamente il gestore dell'impianto intermedio di trasferimento) fatturi i costi di trasporto indistintamente e assieme al corrispettivo di trattamento organico, il riconoscimento dei costi di trasporto da parte di Biorepack avviene direttamente con il versamento del corrispettivo di trattamento, secondo le modalità indicate all'articolo 9 e null'altro in tal caso è dovuto al Convenzionato per i costi di trasporto;
- B. laddove il soggetto terzo (gestore dell'impianto intermedio di trasferimento o altro soggetto) fatturi separatamente i costi per trasporto, Biorepack riconoscerà al Convenzionato il medesimo costo fatturato dal soggetto terzo secondo le modalità indicate al successivo comma 8.4.;
- C. laddove il trasporto sia internalizzato alla raccolta o separato da essa ma gestito con risorse interne, il riconoscimento di tali costi da parte di Biorepack avviene con modalità forfettarie, come indicato nel successivo comma 8.5.

8.4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera B (fatturazione separata dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza), il Convenzionato deve emettere fattura con indicazione specifica, separata e distinta rispetto a quella del costo del servizio di raccolta differenziata di cui all'art. 7, dei costi di trasporto in base a

quelli fatturati dal soggetto terzo riportando nella medesima fattura la voce “Trasporto di media-lunga percorrenza”.

8.5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 8.3. lettera C (assenza di fatturazione specifica dei costi di trasporto di media-lunga percorrenza) Biorepack riconosce al Convenzionato, un corrispettivo forfettario per il servizio di trasporto pari a € 0,45 per tonnellata di quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, moltiplicato per ogni chilometro eccedente i 25 chilometri e fino ad un massimo di 100 chilometri.

8.6. Il costo del trasporto finale dall'eventuale impianto intermedio di trasfenza – indipendentemente da dove situato in termini di distanza rispetto al bacino di raccolta – sino all'impianto di riciclo organico, è riconosciuto e remunerato, a seconda dei casi, secondo una delle modalità alternative precisate nel precedente comma 3.

8.7. Eventuali casistiche di trasporto diverse da quelle di cui sopra potranno essere sottoposte all'esame dell'Organismo paritetico di cui al successivo art. 15 per le deliberazioni conseguenti.

9. CORRISPETTIVI PER I COSTI DI TRATTAMENTO ORGANICO

9.1. Le Parti in sede di primo accordo, per esigenze di semplificazione e rapida messa a disposizione degli enti locali delle risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, considerata:

- la peculiarità della nuova filiera, in cui i rifiuti di imballaggio oggetto del presente AT costituiscono quota parte dei più ampi quantitativi di Umido urbano, direttamente oggetto di raccolta differenziata e conferimento agli impianti di trattamento organico, finali o intermedi, da parte dei gestori locali;
- la differente situazione impiantistica nei singoli territori, con costi di trattamento organico caratterizzati da ampia variabilità e struttura;

stabiliscono che Biorepack sostenga, *ex art. 221, comma 10, lett. e), T.U.A.*, il 100% dei costi di trattamento organico dei rifiuti di imballaggio di propria competenza secondo le regole che seguono:

1. I corrispettivi per i costi di trattamento organico, al pari di quelli di raccolta e trasporto, sono riconosciuti sui soli quantitativi rilevanti ai fini del presente AT.
2. La copertura del 100% è riferita ai costi di trattamento organico efficienti, espressi in euro/tonnellata (costo efficiente unitario) sostenuti.
3. Per costo efficiente di trattamento organico si intende quello definito secondo i criteri contenuti nella disciplina regolatoria ARERA (MTR - Metodo Tariffario Rifiuti) *pro tempore* vigente, comprese le componenti perequative ambientali eventualmente applicate.
4. Nel caso in cui il costo efficiente di trattamento organico sia oggetto di fatturazione, Biorepack riconosce i costi unitari (euro/tonnellata) risultanti dalle fatture emesse nell'annualità e rispetto ai conferimenti del periodo di riferimento.
5. In assenza di fatturazione, i Convenzionati gestori integrati (anche per la sola frazione dell'umido urbano prodotta nel bacino di conferimento destinata a riciclo organico) che svolgano direttamente anche l'attività di trattamento organico dell'Umido urbano, predispongono, rispetto al periodo rilevante, un apposito conteggio con specifico riferimento all'individuazione del costo efficiente di trattamento dell'Umido urbano, avendo riguardo al PEF (Piano economico finanziario) approvato, alle fonti contabili obbligatorie e/o alla contabilità analitica ed applicando la metodologia MTR ARERA *pro tempore* vigente, con facoltà di aggiornamento delle componenti di costo in base ai dati dell'annualità in corso. Nella predisposizione del suddetto conteggio, il gestore integrato utilizza ed indica anche il/i driver di riparto dei costi di trattamento utilizzato/i per suddividere tali costi tra le quantità diverse dall'Umido urbano (es. verde codice EER 200201) e l'Umido urbano. Il predetto conteggio viene inviato assieme al rendiconto-dichiarazione di veridicità di cui al successivo art. 12.

9.2. Rispetto a situazioni particolari in cui, per carenze impiantistiche, fermi impianti o altre situazioni eccezionali, si verificano, nel corso del periodo di fatturazione di riferimento, uno o più conferimenti in impianti finali di riciclo organico e/o in impianti intermedi di trasferimento diversi da quelli ordinari, il costo di trattamento sostenuto in relazione a detti conferimenti potrà risultare anche da

disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti individuati in dette disposizioni.

9.3. Le Parti si riservano di aggiornare le regole per la definizione dei costi efficienti a seguito dell'eventuale aggiornamento/modifica da parte di ARERA dell'MTR 2 e/o della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento [art. 1, co. 527, lettere g) ed h), Legge 205/2017)] ovvero di altra deliberazione che possa impattare sul presente AT.

10. DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN BIOPLASTICA COMPOSTABILE RILEVANTI E PRIME REGOLE PER LE ANALISI MERCEOLOGICHE

10.1. Costituiscono quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, e conseguentemente generano i corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9, i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile certificata EN 13432, al netto dell'umidità, conferiti nell'umido urbano e segnatamente con i rifiuti contraddistinti dai codici EER 200108 e 200302, relativi al periodo di fatturazione considerato.

10.2. Tali quantitativi sono calcolati per mezzo di analisi merceologiche da svolgersi di norma in ingresso agli impianti industriali di riciclo organico, ovvero, ove necessario per la specifica attribuzione ai diversi Convenzionati delle quantità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, presso gli altri punti individuati secondo quanto stabilito nell'apposito documento di cui alla successiva lettera B. Le analisi merceologiche sono svolte secondo le regole che seguono:

- A.** Si conviene di fare riferimento al contenuto percentuale in peso dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile al netto dell'umidità (% imballaggi in bioplastica), presenti all'interno dei quantitativi di Umido urbano conferiti ed accettati - nel periodo di fatturazione di riferimento - in ingresso agli impianti di riciclo organico ovvero agli impianti intermedi ("QL").
- B.** Le analisi merceologiche sono eseguite senza oneri per il Convenzionato e con la garanzia della possibilità di esercitare il contraddittorio secondo la metodologia stabilita in apposito documento da definire in accordo tra le Parti entro il termine massimo di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico. Nel medesimo documento saranno definite anche le

frequenze e il numero minimo di analisi in relazione anche alla dimensione del bacino di conferimento e alle quantità di umido urbano avviate a riciclo. Sino a quando non sarà attuato quanto previsto dall'art. 5.3 del vigente Accordo Quadro, le analisi merceologiche saranno svolte da soggetti dotati dei necessari requisiti di professionalità, terzietà e imparzialità, individuati da Biorepack, previa informativa ad ANCI, tramite procedura concorrenziale.

C. Il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è individuato secondo i seguenti criteri che saranno meglio specificati nell'apposito documento di cui al precedente punto B:

- i. Vengono utilizzate le medie mobili con orizzonti temporali differenziati - annuali ovvero semestrali - in relazione alla dimensione del bacino e al numero di analisi svolte in modo da avere una base di dati sufficiente per effettuare la media mobile.
- ii. Le medie mobili che verranno formate a seguito dell'attivazione delle analisi merceologiche partiranno e terranno conto, fino alla messa a regime di tali analisi, della percentuale convenzionale di cui al successivo comma 10.4. per il periodo in cui quest'ultima avrà trovato applicazione in modo che il passaggio tra la percentuale convenzionale iniziale e l'effettiva applicazione dei valori rilevati nei territori sia graduale e progressiva.
- iii. Si procederà ad eseguire le attività di analisi merceologiche a partire dai bacini più grandi (in termini di volumi conferiti agli impianti) e via via si attiveranno progressivamente le analisi anche nei bacini medi e piccoli.

10.3. Le analisi merceologiche saranno utilizzate anche per definire la incidenza delle matrici non compostabili (MNC) ai fini del riconoscimento della fascia qualitativa di pertinenza per il corrispettivo di raccolta (articolo 7.1.).

10.4. Fino alla messa a regime delle analisi di cui sopra ed alla formazione delle medie mobili annuali ovvero semestrali per i singoli bacini, le Parti condividono, in base agli ultimi studi disponibili, che il contenuto percentuale al netto dell'umidità di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile è convenzionalmente assunto in misura pari all'1,25% (di seguito anche solo "**contenuto percentuale**

convenzionale”). Per i bacini per cui sia invece disponibile la media mobile, si applica quest’ultima.

10.5. Ove l’assenza delle medie mobili dovesse protrarsi oltre un anno dalla stipula del presente AT, Biorepack e ANCI definiranno nell’Organismo paritetico le eventuali modalità di ridefinizione del contenuto percentuale di rifiuti di imballaggio in bioplastica sulla base dei dati condivisi disponibili e tenuto conto delle specificità territoriali, anche valutando l’utilizzo delle analisi merceologiche disponibili purché svolte da soggetti terzi e con protocolli condivisi.

10.6. I quantitativi dei carichi respinti da parte dell’impianto ovvero dei carichi per qualsivoglia ragione declassificati/conferiti in impianti finali diversi da quelli autorizzati al riciclo organico, non assumono alcuna rilevanza ai fini della definizione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT, né per la definizione della fascia qualitativa.

11. FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

11.1. Il Convenzionato provvede a fatturare a Biorepack, in conformità alla pre fattura da quest’ultimo messa a disposizione del Convenzionato, i quantitativi rilevanti ai fini del presente AT individuati ai sensi del precedente art. 10. Si applica, a tal fine, la seguente formula:

$$\frac{\% \text{ imballaggi bioplastica} \times \text{QL}}{100}$$

11.2. Ai fini di tale formula, si intende:

- a) per “% imballaggi bioplastica”, la percentuale di imballaggi in bioplastica compostabile, al netto dell’umidità, di competenza Biorepack risultante dalle analisi merceologiche (art. 10.2.), ovvero il valore percentuale convenzionale iniziale dell’1,25% (art. 10.4.);
- b) per “QL”, i quantitativi lordi di rifiuto umido urbano [codici EER 20 01 08 e 20 03 02] risultanti dai registri di carico e scarico degli impianti di riciclo organico, ovvero degli impianti intermedi di trasferimento, conferiti in tali impianti nel periodo di fatturazione di riferimento.

11.3. Le Parti condividono che in funzione della specificità della filiera e al fine di ottimizzare gli adempimenti amministrativi, il periodo di fatturazione rilevante ai fini del presente AT - e in particolare del riconoscimento dei corrispettivi di cui agli artt. 7, 8 e 9 - è di norma annuale o semestrale, a scelta dei singoli Convenzionati. Resta sempre salva la possibilità per i Convenzionati, con particolare riferimento ai bacini di maggiori dimensioni ovvero di deleghe o sub deleghe rilasciate ai gestori degli impianti di riciclo organico, di richiedere un periodo di fatturazione minore, di durata trimestrale.

11.4. Biorepack, al termine del periodo di fatturazione scelto dal Convenzionato e ricevuto il rendiconto e la dichiarazione di veridicità di cui all'art. 12, provvede a mettere a disposizione del Convenzionato stesso, non oltre 30 giorni dal ricevimento del rendiconto salvo il caso dello svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 12.3., la pre fattura in cui sono riportati:

- il contenuto percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile definito ai sensi dell'art. 10, con la specificazione se si è fatta applicazione del meccanismo delle medie mobili oppure della percentuale convenzionale ivi prevista;
- l'indicazione dei quantitativi rilevanti ai fini del presente AT ed i corrispettivi dovuti al Convenzionato su di essi.

Il Convenzionato provvede quindi ad emettere fattura nei confronti di Biorepack entro 60 giorni dal ricevimento della pre-fattura.

11.5. In caso di discordanza fra la pre-fattura inviata da Biorepack ed i dati risultanti al Convenzionato, quest'ultimo, prima di emettere la fattura, deve contattare Biorepack per i chiarimenti del caso. Analogamente, Biorepack, in caso di discordanza tra i dati e i valori in suo possesso e quelli dichiarati dal Convenzionato nel rendiconto ovvero di discordanza tra il rendiconto e l'esito dei controlli a campione, deve contattare il Convenzionato per i chiarimenti del caso.

11.6. I pagamenti delle fatture vengono effettuati a 45 giorni data fattura fine mese.

12. RENDICONTO E CONTROLLI A CAMPIONE

12.1. Entro 30 giorni dal termine del periodo di fatturazione, il Convenzionato trasmette a Biorepack il rendiconto relativo al periodo di fatturazione prescelto (annuale, semestrale o trimestrale) accompagnato dalla dichiarazione di veridicità

dei dati ivi riportati. Il rendiconto costituisce il documento propedeutico alla generazione della pre-fattura da parte di Biorepack.

12.2. Il rendiconto e la dichiarazione di veridicità sono inviati utilizzando, compilando e riportando tutti i dati previsti nello schema di rendiconto e dichiarazione di veridicità allegati alla Convenzione locale.

12.3. Biorepack ha facoltà di effettuare – direttamente o per mezzo di soggetti terzi – controlli a campione rispetto a quanto dichiarato dal Convenzionato nel rendiconto/dichiarazione di veridicità, anche attraverso l'esame della documentazione di gara-contrattuale, dei documenti tecnici e dei giustificativi contabili dei dati e dei valori riportati nel rendiconto stesso, che il Convenzionato è tenuto ad esibire in sede di eventuale controllo (a titolo esemplificativo: esame delle fatture, dei FIR, dei registri di carico e scarico o dei documenti equivalenti, della documentazione contrattuale relativa alle procedure negoziali svolte, degli atti di approvazione e/o giustificazione delle tariffe da parte degli Enti territoriali competenti, delle disposizioni di conferimento delle autorità competenti e connesse lettere commerciali dei gestori degli impianti, delle fonti contabili obbligatorie e/o della contabilità analitica). Durante l'esecuzione dei controlli a campione – che devono concludersi nel termine massimo di 30 giorni – è sospesa l'emissione delle pre fatture e delle fatture.

12.4. Situazioni particolari o in cui, dall'esame del rendiconto e/o dallo svolgimento dei controlli a campione, dovessero risultare costi anomali o altre situazioni tali da richiedere ulteriori verifiche, saranno portate all'attenzione dell'Organismo paritetico di cui al successivo art. 15 per le pertinenti valutazioni.

13. RETROATTIVITÀ NEL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI

13.1. Al fine di mettere a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in bioplastica compostabile, che il consorzio Biorepack percepisce a partire dalle vendite-prime cessioni e relative dichiarazioni contributive di competenza del mese gennaio 2021, le Parti convengono che, per i soggetti legittimati (art. 3.1.) che provvedano a richiedere il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula del presente AT e sottoscrivano la Convenzione, sono riconosciuti retroattivamente i corrispettivi previsti agli artt. 7, 8 e 9 sui quantitativi rilevanti ai fini del presente AT conferiti a far data dal 1° gennaio 2021. In deroga all'art. 4.5. e per poter beneficiare del riconoscimento

retroattivo dei corrispettivi previsto dal presente articolo, il soggetto che abbia richiesto il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula del presente AT dovrà produrre le deleghe-sub deleghe al più tardi entro ulteriori 90 giorni dal predetto termine. In ogni caso Biorepack procede alla stipulazione della Convenzione esclusivamente rispetto ai territori per cui abbia ricevuto la delega-sub delega.

13.2. Ai fini di cui sopra, i Convenzionati di cui al comma 1 inviano a Biorepack uno specifico rendiconto avente ad oggetto tutti i conferimenti effettuati dal 01/01/2021 fino alla richiesta di stipula della Convenzione, redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi, Biorepack, verificato il rendiconto e la presenza della relativa dichiarazione di veridicità, emette nei successivi 60 giorni, salva la possibilità di effettuare i controlli a campione, la relativa prefattura, applicando il contenuto percentuale convenzionale dell'1,25%. Biorepack provvede al versamento dei corrispettivi entro 45 giorni dal ricevimento della successiva fattura da parte del Convenzionato.

14. CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

14.1. Al fine di promuovere, secondo le nuove previsioni normative (cfr. art. 22 direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva UE 851/2018 e art. 182 *ter* T.U.A.), la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 assieme all'Umido urbano, Biorepack realizza, secondo le linee guida generali dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024, campagne di formazione e comunicazione in collaborazione con i Comuni e/o con i Convenzionati.

14.2. Le campagne di formazione e comunicazione sono rivolte a promuovere il miglior riconoscimento – anche attraverso l'opportuna etichettatura – e il corretto conferimento nell'Umido urbano degli imballaggi oggetto del presente AT da parte dei cittadini/utenti, degli operatori dei servizi di igiene urbana, degli organi di controllo competenti e degli altri soggetti rilevanti per la filiera, al fine di massimizzarne il riciclo organico, anche perseguendo, per quanto possibile, il miglioramento dei livelli qualitativi delle raccolte dell'Umido urbano e la riduzione della presenza di materiali non compostabili.

14.3. Biorepack si impegna altresì a supportare la comunicazione locale attuata da Enti di Governo, Comuni e/o Convenzionati per fornire le corrette indicazioni in

merito al conferimento della bioplastica nell'Umido urbano e nei sistemi di autocompostaggio.

14.4. Il Comune promuove, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne attivate ai sensi del presente articolo, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata dell'Umido urbano e del materiale conferito.

15. ORGANISMO PARITETICO ANCI-BIOREPACK

15.1. Per monitorare l'applicazione del presente Allegato Tecnico, dirimere e regolamentare questioni tecniche di avvio (es. protocollo di esecuzione delle analisi merceologiche) della nuova filiera, viene costituito un Organismo paritetico ANCI-Biorepack, composto da 3 rappresentanti per ciascuna delle Parti. La prima riunione di insediamento di tale Organismo paritetico sarà convocata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Allegato Tecnico.

15.2. Eventuali questioni di applicazione generale dell'Allegato tecnico e/o dell'Accordo Quadro, al pari degli altri Consorzi di filiera, saranno invece portate all'attenzione del Comitato di Verifica e/o del Comitato di Coordinamento previsti dall'Accordo quadro ANCI-CONAI.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Per tutto quanto non stabilito nel presente atto e/o nella Convenzione locale allegata o negli altri Allegati, valgono le disposizioni contenute nella parte generale del vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024.

16.2. Il presente Allegato Tecnico entra in vigore alla data della sottoscrizione.

Per ANCI	Per Biorepack	Per CONAI
Ing. Antonio Decaro	Dott. Marco Versari	Ing. Luca Fernando Ruini

Allegati:

- A. Schema di convenzione locale tipo Biorepack-Convenzionato
- B. Modulo di delega
- C. Modulo di subdelega
- D. Modulo di revoca delega/subdelega
- E. Regole analitiche per il calcolo delle distanze